



Luigi Gallori  
NOTAIO

REPERTORIO N.38596 RACCOLTA N.12843.....

.....VERBALE DI ASSEMBLEA.....

.....dell'Associazione "FIABA O.N.L.U.S.".....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....30 novembre 2022.....

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di novembre, in Roma, nel mio studio, alle ore dodici e minuti cinque.....

Dinanzi a me avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, con studio in Viale G. Mazzini n.88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,.....

.....è presente il signor:.....

-TRIESTE Giuseppe, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 25 febbraio 1950, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "FIABA O.N.L.U.S.", con sede in Roma (RM), Piazzale degli Archivi n.41, codice fiscale 97240590584.....

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata, in questo luogo e giorno, alle ore dodici, l'assemblea straordinaria della predetta Associazione, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente.....

.....ORDINE DEL GIORNO:.....

-Adeguamento dello statuto dell'Associazione alla normativa del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017);.....

Registrato all'Agenzia  
delle Entrate di Roma 1  
il 02/12/2022  
al N. 36015 Serie 1T

-varie ed eventuali.....

Il comparente mi richiede, quindi, di redigere verbale sullo svolgimento della predetta assemblea e sulle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.....

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo in persona del comparente, il quale, constatato e dato atto:.....

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.16 dello statuto, mediante avviso inviato agli associati contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare;.....

-che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Giuseppe Trieste, in persona del comparente, e il Consigliere Federica De Pasquale;.....

-che sono presenti, in proprio e per deleghe che si conservano negli atti dell'Associazione, 10 (dieci) soci su 54 (cinquantaquattro) soci aventi diritto al voto, e precisamente: Giuseppe Trieste, Federica De Pasquale, Rodolfo Teatini, Leonardo Teatini, Irma Perri, Silvia Bigelli, rappresentata per delega da Leonardo Teatini, Laura Mattoccia, rappresentata per delega da Rodolfo Teatini, Gaetano Tranchina, rappresentato per delega da Giuseppe Trieste, Giacomo Francesco Saccomanno, rappresentato per delega da Irma Perri, e Stefano Maiandi, rappresentato per delega da Federica De Pasquale;.....

il tutto come risulta dal foglio delle presenze, che, debitamente fir-

mato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";.....

-che nessuno dei presenti si oppone alla discussione di quanto all'ordine del giorno, dichiarandosi sufficientemente informati.....

Tanto constatato, il Presidente, verificata ed accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti,.....

.....DICHIARA.....

la presente assemblea validamente costituita ed atta, quindi, a deliberare sul già indicato ordine del giorno.....

Il Presidente, iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, espone i motivi che impongono all'Associazione di adeguare lo statuto alla normativa del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017).-----

All'uopo il Presidente propone di approvare un nuovo testo di statuto che recepisca le novità normative contenute nel D. Lgs. n.117/2017 al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

A tal fine il Presidente dà lettura, illustrandolo articolo per articolo, del nuovo testo di statuto adeguato alla normativa del Terzo Settore.....

Invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito.....

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti, espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente,.....

.....DELIBERA.....

-di approvare il nuovo testo di statuto dell'Associazione conforme

alla normativa del Terzo Settore, come sopra illustrato dal Presidente;.....

-di dare mandato al Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, di dare esecuzione alla presente delibera.....

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, come sopra approvato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", firmato dal componente e da me Notaio.....

Il componente dichiara di avere espressamente esonerato me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.....

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti quarantacinque.....

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con strumenti di tecnologia informatica ed in piccola parte da me Notaio su due fogli, di cui ho dato lettura al componente, il quale, da me interpellato, lo conferma ed approva e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore dodici e minuti cinquantacinque.....

Scritto in quattro facciate e quanto fin qui della quinta.....

F.TO: Giuseppe Trieste.....

F.TO: Luigi Gallori Notaio.....

ALLEGATO "A" AL REP. N. 38596/12843

FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'Assemblea dell'Associazione "FIABA O.N.L.U.S."

CONSIGLIO DIRETTIVO

GIUSEPPE TRIESTE  
(PRESIDENTE)  
FEDERICA DE PASQUALE  
(CONSIGLIERE)

*Giuseppe Trieste*  
*Federica De Pasquale*

SOCI

GIUSEPPE TRIESTE  
FEDERICA DE PASQUALE  
RODOLFO TEATINI  
LEONAMO TEATINI  
IRMA PERM


*Giuseppe Trieste*  
*Federica De Pasquale*  
*Rodolfo Teatini*  
*Leonamo Teatini*


SILVIA BIGELLI per delega  
LAURA MATTOCCIA per delega  
GAETANO TRANCHINA per delega  
GIACOMO FRANCESCO SACCOMANO per delega  
STEFANO MAIANI per delega

*Giuseppe Trieste*  
*Rodolfo Teatini*  
*Federica De Pasquale*

*[Signature]*

*[Signature]*





## **STATUTO "FIABA ETS"**

### **ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'Associazione denominata "FIABA O.N.L.U.S.", con sede in Roma.

L'Associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n.460/97 art.10 e successive integrazioni e modificazioni.

La locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" deve essere utilizzato nella denominazione, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Ottenuta tale iscrizione, l'Associazione dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione sociale "FIABA Ente del Terzo Settore" o "FIABA ETS".

L'Associazione ha sede in Roma (RM), all'indirizzo Piazzale degli Archivi n.41. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria degli associati non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

### **ARTICOLO 2) DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ**

L'Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della solidarietà sociale, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.





L'Associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per la promozione di solidarietà sociale in favore dei soggetti svantaggiati.

L'Associazione, nel perseguire tali finalità in favore dei soggetti svantaggiati, può svolgere le attività di interesse generale di cui al co.1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, p, q, v, w, art.5 D.Lgs. n.117/2017 e in particolare:

- 1) lett. a) interventi e servizi sociali;
- 2) lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) lett. c) prestazioni socio-sanitarie;
- 4) lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- 5) lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- 6) lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 7) lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- 8) lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 9) lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 10) lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 11) lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 12) lett. m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- 13) lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, co.4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, co.2, lett. c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;

- 14) lett. q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 15) lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 16) lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art.6 D.Lgs n.117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione di dette attività diverse è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi come disciplinato dal successivo ARTICOLO 24).


L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può avvalersi di attività di volontariato, ex artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017, e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.



Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, ha l'obbligo di rispettare la normativa in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché di responsabilità civile verso i terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

### **ARTICOLO 3) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del apporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle attività ad essa direttamente connessa.

### **ARTICOLO 4) ASSOCIATI**

Possono essere associati i cittadini italiani o stranieri maggiorenni, senza alcuna distinzione di genere, appartenenza, provenienza, idee o religione, e che:

- a. si impegnano a condividere gli scopi e le finalità associative;
- b. accettano il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati, nei limiti e nelle modalità previste delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare i propri estremi anagrafici e recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- c. gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro centoottanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro quindici giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'Assemblea degli associati che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo ARTICOLO 6). Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ARTICOLO 5) TIPOLOGIE DI ASSOCIATI**

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.

Gli associati fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione. Sono iscritti nell'elenco degli associati con la dicitura "fondatori".

Gli associati ordinari sono coloro che versano un contributo all'associazione per usufruire delle iniziative sociali. Sono iscritti nell'elenco degli associati con la dicitura "ordinari".



Tutti gli associati sono in ogni caso obbligati a versare la quota annuale sociale come stabilito all'ARTICOLO 21), tranne apposita deroga del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 6) SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso, dimissioni ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea in autonomia o su impulso del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- b) quando assumano iniziative di attività in contrasto con le finalità dell'Associazione o comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo, tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome;
- c) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- e) quando un organo associativo accerti l'esistenza di sentenze passate in giudicato per reati ex artt. 416 c.p., 416-bis c.p., 416-ter c.p., 630 c.p. e art. 74 D.P.R.309/1990, art.407 c.2, lettera a) c.p.p. riguardanti l'associato;
- f) nel caso vengano utilizzati, senza averne titolo, il logo e i segni distintivi dell'associazione;
- g) nel caso forniscano a terzi i nominativi degli associati senza autorizzazione scritta di questi ultimi, in violazione del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 – GDPR.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Presidente ed al Segretario entro il 30 settembre dell'anno in corso. La dichiarazione di recesso ha effetto con

lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.  
L'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio e non potrà in alcun modo pubblicizzare l'appartenenza all'associazione anche su tutti gli strumenti social della persona dimissionaria o espulsa dall'associazione.

#### **ARTICOLO 7) ORGANI ASSOCIATIVI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente Emerito;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente Vicario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Segretario;
- h) Revisore unico o il Collegio sindacale dei Revisori contabili.



#### **ARTICOLO 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli Associati, che rappresenta l'organo deliberativo dell'Associazione, può essere sia ordinaria che straordinaria.

All'Assemblea degli Associati, ordinaria e straordinaria, hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso; hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

All'Assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio d'esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera l'ammissione, la sospensione e l'esclusione degli associati, e di conseguenza delibera sulle azioni disciplinari nei loro

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

confronti:

- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera su scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 9) CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI**

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi dell'art.20 C.C., deve essere convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, o, in assenza di entrambi, da un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, via posta elettronica ordinaria, purché seguita da email di conferma lettura, da spedirsi almeno otto giorni, o in casi di urgenza almeno cinque giorni, prima della data fissata per la riunione agli indirizzi comunicati dagli associati al momento della richiesta di associazione. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche mediante avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea. In alternativa, l'Assemblea degli Associati può essere convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso nell'area riservata di ciascun associato del sito web ufficiale dell'Associazione almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora, ed il luogo e le eventuali modalità telematiche di collegamento, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dovrà comunque essere convocata:

- a) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per motivi straordinari l'approvazione potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) quando se ne ravvisi la necessità e comunque ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche associative;
- c) quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, regolarmente iscritti.

In assenza del Segretario, il Presidente nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante, il quale avrà il compito di redigere il verbale della riunione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.


#### **ARTICOLO 10) DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

In prima convocazione, l'Assemblea degli associati si ritiene validamente costituita con la presenza della metà degli associati più uno aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea solo da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi dell'art.21 c.c., delibera a maggioranza.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, se risultano anche tra gli associati, non hanno diritto di



The page concludes with a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. ...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMITATO DI AMMINISTRATORI' at the top and 'FIABA' at the bottom, with some illegible text in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo ARTICOLO 25) del presente statuto.

### **ARTICOLO 11) VOTAZIONI**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui al co.2, art.2532 C.C.

### **ARTICOLO 12) IL PRESIDENTE EMERITO**

Il Presidente emerito è nominato dall'Assemblea Ordinaria, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, scelto tra le persone che abbiano tutti i seguenti requisiti: siano stati tra i soci fondatori dell'Associazione, quindi alla data di costituzione di esso; che abbiano ricevuto una onorificenza al merito della Repubblica Italiana; che abbiano ricoperto per almeno dieci anni la carica di Presidente dell'Associazione.

Contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche essere a tempo indeterminato.

La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dallo stesso tipo di Assemblea, ma solo per motivi gravi da deliberarsi con le maggioranze previste dal co.2 dell'art.21 c.c. Il Presidente Emerito è rieleggibile.

Sono attribuite al Presidente Emerito dal Consiglio Direttivo funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita dell'Associazione, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi indirizzi e/o per la

individuazione di nuovi settori d'intervento, per l'individuazione di eventuali gruppi di lavoro specifici. In merito alla sua disponibilità possono essergli delegati incarichi di pubbliche relazioni dell'Associazione.

Il Presidente Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente Emerito esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto.

### **ARTICOLO 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è governata e amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri, sempre in numero dispari, tutti eletti dall'Assemblea, nel rispetto della rappresentanza di genere, che restano in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.


La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche maggiorenni associate. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati, che può ratificare la nomina, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea, nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il Vice Presidente Vicario o il Consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'Assemblea degli Associati.

Nel caso in cui l'Assemblea degli Associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente Vicario.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo può eleggere fra i suoi membri il Segretario



e/o il Tesoriere.

#### **ARTICOLO 14) POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo;
- c) predisporre il rendiconto o bilancio di esercizio, su indicazione del tesoriere, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- d) curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- e) compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo;
- f) può nominare dei gruppi di lavoro per lo studio di problemi specifici, dotati di funzioni consultive nei confronti del Consiglio Direttivo, anche su indicazione del Presidente Emerito, ferma restando la natura non vincolante delle determinazioni e dei pareri espressi da tali gruppi di lavoro;;
- g) può, altresì, costituire e dirigere le attività diverse, prima indicate sub ARTICOLO 2;
- h) determina i compensi e i rimborsi spese spettanti al Presidente Emerito e i rimborsi spese dei componenti del Consiglio previo autorizzazione del Presidente;
- i) definisce le modalità per l'utilizzo o la revoca dei segni distintivi dell'Associazione da parte delle varie tipologie di associati;
- j) regola e controlla eventuali sedi regionali, deliberate dall'Assemblea degli associati fondatori e ordinari.
- k) stabilire le condizioni ed i limiti massimi dei rimborsi spese destinati ai volontari.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti, può delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### **ARTICOLO 15) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente o di almeno la maggioranza più uno dei Consiglieri, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail, posta elettronica certificata, telegramma, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio, al quale partecipa a pieno diritto anche il Presidente Emerito, è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o in sua assenza dal Consigliere più anziano.


Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

L'adunanza dovrà svolgersi in Italia, ove saranno presenti fisicamente, a pena di nullità, almeno il Presidente e il Segretario.

#### **ARTICOLO 16) IL PRESIDENTE**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale.

Alla nomina del Presidente provvede l'Assemblea. Se la stessa non vi

A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular stamp, likely an official seal or stamp of the organization, though the text within it is illegible.

provvedesse la nomina spetta al Consiglio Direttivo stesso, nominando il Presidente tra i suoi componenti.

Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente apre, gestisce e movimentata la cassa, la cassa assegni, i conti correnti, i conti di deposito, i conti titoli e ogni altro mezzo di incasso e pagamento intestati all'Associazione, tempestivamente documentando le operazioni effettuate al Tesoriere.

#### **ARTICOLO 17) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali previsti dalla normativa vigente, e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica, l'amministrazione finanziaria e fiscale dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nel corso della vigenza della carica, l'eventuale sostituzione, per dimissioni o revoca, avviene con modalità analoghe alla assunzione

della carica sopra descritta.

Competenze specifiche del Tesoriere sono:

- a) inviare ammonimento agli associati morosi nel pagamento delle eventuali quote associative e preventivo sollecito di pagamento dopo la data del 31 gennaio al quale la quota associativa si riferisce, anche ai fini di una eventuale espulsione successiva;
- b) collaborare con l'Organo di Controllo per quanto di competenza;
- c) collaborare con terzi esterni, se incaricati, per gli adempimenti civilistici e fiscali;
- d) presenta periodico rendiconto al Presidente circa i pagamenti che quest'ultimo è tenuto ad effettuare per conto dell'Associazione;
- e) il Tesoriere predispone la documentazione necessaria alla redazione del rendiconto consuntivo annuale entro i termini di legge.

#### **ARTICOLO 18) L'ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui al co.2, art.2397 C.C. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art.2399 C.C. e, ove applicabile, anche del D.Lgs. 231/2001, sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

#### **ARTICOLO 19) RISORSE ECONOMICHE**

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione si sosterrà attraverso le seguenti entrate:

- a) quote associative;



- b) versamenti volontari degli associati e di terzi;
- c) ricavi da iniziative sociali;
- d) fondi e finanziamenti concessi da istituti comunitari e non (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti locali) destinati alla realizzazione di attività culturali e formative;
- e) contributi pubblici e privati;
- f) donazioni e liberalità erogate da persone fisiche e non, società di capitali, società ed enti di vario genere, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- i) proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse.

#### **ARTICOLO 20) PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, registrati e non, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti;
- c) le entrate di cui all'ARTICOLO 19) del presente statuto;
- d) il logo registrato e gli eventuali logo che verranno registrati successivamente;
- e) quote associative.

#### **ARTICOLO 21) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

La misura della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente.

La quota associativa deve essere versata all'atto dell'iscrizione e, per gli esercizi successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tramite mezzi di pagamento tracciabili intestati a FIABA ETS e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui è riferita.

## **ARTICOLO 22) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Ai sensi dell'art.15 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- e) libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.


Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa circostanziata e motivata richiesta scritta al Presidente dell'organo interessato, entro 90 giorni dalla notifica della richiesta. In particolare, l'accesso ai libri sociali oggetto della richiesta potrà avvenire, al fine di evitare intralci alla gestione dell'Associazione, con le seguenti modalità: al massimo due ore al giorno per non più di due giorni non consecutivi alla settimana.

Agli associati dovranno ritenersi vietate alcune attività consentite ai sindaci come accertamenti di consistenze del saldo della cassa e/o accessi per i controlli sulla qualità dei servizi.

Le eventuali copie richieste sono effettuate dall'Associazione a spese del richiedente, che le corrisponderà in via anticipata.

## **ARTICOLO 23) RENDICONTO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'esercizio sociale ha durata annuale e va dal primo gennaio al trentuno



dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare il rendiconto o il bilancio d'esercizio dell'Associazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo e deve entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sottoporlo all'assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione nelle forme stabilite dall'art.13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 D.Lgs n.117/2017, qualora ricorrano i presupposti di legge o in via facoltativa.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero presso il Registro Imprese se ricorrono i presupposti di cui al co.4, art.13, D.Lgs. 117/2017, dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

#### **ARTICOLO 24) RACCOLTA FONDI**

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Il soggetto che liberamente versa un contributo per partecipare alla raccolta fondi, come prevista dal comma 1, è definito "Simpatizzante di Fiaba ETS" e gli verrà rilasciato apposito riconoscimento con questa dicitura.


**ARTICOLO 25) SCIoglimento dell'Associazione e Obbligo di Devoluzione del Patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dal co.1, art.45 del D.Lgs. n.117/2017, ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 26) DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui alla L. 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i. ed alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.



Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale  
a originale redatto su supporto analogico

Io sottoscritto Avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, con studio in Viale G. Mazzini n.88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che la presente copia su supporto digitale, in virtù della presente attestazione notarile, ha la stessa efficacia, ai sensi di legge, dell'originale analogico a mio rogito e conservato tra i miei atti a raccolta.

In Roma, Viale Mazzini n.88, 05 dicembre 2022

(File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Gallori)